FNOMCeO

COMUNICAZIONE N. 11

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

LORO SEDI

Resp. Proced.: Dr.ssa LR Di Adamo

OGGETTO: Testo Unico del Registro e altri tributi indiretti (d. lgs. 123/2025) – IMPOSTA DI BOLLO – SLITTAMENTO ENTRATA IN VIGORE AL 01/01/2027

Con il **decreto legislativo n. 123 del 1° agosto 2025** è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, predisposto in attuazione della delega fiscale prevista dall'articolo 21 della legge, n. 111/2023 ("*Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario*"), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il **riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario**, mediante la redazione di testi unici.

Contenuti principali del decreto:

1. Riordino normativo: vengono coordinate e sistematizzate le disposizioni relative a diversi tributi indiretti, tra cui:
   - Imposta di registro
   - Imposte ipotecarie e catastali
   - Imposta sulle successioni e donazioni
   - Imposta di bollo
   - IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero)
2. Abrogazione di norme obsolete: il decreto elimina espressamente le disposizioni legislative incompatibili o superate, favorendo una maggiore chiarezza e coerenza del quadro normativo.
3. Razionalizzazione e semplificazione: il testo unico mira a rendere più agevole l'applicazione delle norme da parte dei contribuenti e degli operatori, riducendo la frammentazione normativa e facilitando l'interpretazione delle disposizioni tributarie.
4. Entrata in vigore: le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire **dal 1° gennaio 2027 (slittamento previsto all'art. 4, comma 5 del D.L. n. 200 del 31 dicembre 2025).**

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582

FNOMCeO

Con il Decreto Legislativo 1 agosto 2025, n. 123, non si modificano in modo sostanziale le regole di tassazione, ma il Testo unico rappresenta un punto di riferimento unico e coordinato, che sostituisce un mosaico di norme sparse e spesso di difficile interpretazione.

Non viene introdotto nulla di nuovo ma ordina quello esistente, eliminando duplicazioni e contraddizioni.

Il Testo unico è composto da 205 articoli suddivisi in sei parti oltre a quattro allegati tecnici, ma la parte che interessa maggiormente gli OMCeO è la Parte IV (dall'articolo 139 all'articolo 168) che riporta la disciplina inerente l'imposta di bollo (in precedente disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), e l'allegato 3 in cui sono elencati gli atti e gli scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, gli atti e gli scritti soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso e gli atti e gli scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Quindi dal 1° gennaio 2027 gli OMCeO dovranno cambiare nei propri portali i riferimenti normativi dell'imposta di bollo e dell'eventuale esenzione che oggi fanno riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, (esenzione Tabelle A e B comprese), in quanto abrogato dall'articolo 204 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 1° agosto 2025, n. 123.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

FILIPPO
ANELLI
20.01.2026
11:50:44
GMT+01:00

ALL: 1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs.82/2005

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582